

## TI\_GERICHTE 80.1997.213 vom 23. März 1998

TI Tribunale d'appello, 1998-03-23, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_80.1997.213](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_80.1997.213)

FR: TI\_GERICHTE 80.1997.213 du 23 mars 1998

IT: TI\_GERICHTE 80.1997.213 del 23 marzo 1998

### Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

### Volltext

Tessin Camera di diritto tributario 23.03.1998 80.1997.213 Tessin Camera di diritto tributario 23.03.1998 80.1997.213 Ticino Camera di diritto tributario 23.03.1998 80.1997.213

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 80.97.00213 Lugano 23 marzo 1998 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello composta dai giudici: Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi segretario: Fiorenzo Gianinazzi statuendo sul ricorso del 17 dicembre 1997 in materia di: IC/IFD 95/96 presentato da: \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, rappr. da: \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, ritenuto in fatto ed in diritto 1. Nella dichiarazione d'imposta IC/IFD 1995-96 \_\_\_\_\_ ha dichiarato un reddito della sostanza di fr. 36'310.-- di media annua (fr. 36'000.-- di pigioni e fr. 310.-- di valore locativo). Ha inoltre chiesto la deduzione di spese per malattia in ragione di fr. 97'636.-- di media annua. L' Ufficio di tassazione, ha, da un lato, portato il reddito della sostanza a fr. 39'790.--, stabilendo il valore locativo in fr. 3'720.-- di media annua, e, dall'altro, negato la deduzione delle spese di malattia (cfr. decisione su reclamo del 17 novembre 1997), argomentando: "Nel caso concreto, in sede d'udienza, il rappresentante della reclamante é stato invitato a presentare la distinta delle spese di malattia riferite agli anni di computo, i conteggi della cassa malati nonché la certificazione del grado di dipendenza medica dell'interessata. Dalla documentazione successivamente recapitata é accertato come gran parte degli esborsi si riferiscano alla retta della casa di cura \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_, per trattamenti stazionari. Orbene, una recentissima sentenza della Camera di diritto tributario stabilisce che gli ospiti in case di cura (anche in quel caso si trattava della Clinica \_\_\_\_\_) il cui stato di salute richiede un trattamento ed una cura di tipo ospedaliero (equivalente al grado 3 secondo le tabelle di valutazione dei grado di dipendenza infermieristica emanate dal DOS) possono dedurre la quota di retta giornaliera, pagata alla casa di cura, per la parte che supera le spese di vitto e alloggio valutate in fr. 100 al giorno, fino ad un massimo di fr. 140.■ al giorno. La deduzione della quota di retta é ammessa quindi unicamente nei riguardi degli ospiti che rientrano nella categoria di dipendenza di grado 3. Nel caso in rassegna la valutazione medica del grado di dipendenza equivale al grado 2 perciò non può entrare in linea di conto alcun riconoscimento fiscale per la retta giornaliera pagata alla Clinica \_\_\_\_\_. Pertanto, scomponendo dalla distinta presentata dalla reclamante le rette in questione, tenuto conto della franchigia legale del 5 % e dei rimborsi della cassa malati, non resta più alcun importo da dedurre

quale spesa di malattia". Quanto alla rettifica del valore locativo, l'UT ha rilevato che occorre tener conto dell'intero valore locativo dell'appartamento goduto dalla reclamante. 2. Con il presente, tempestivo ricorso la ricorrente ripropone le contestazioni relative all'aumento del reddito della sostanza e alla deduzione delle spese di cura. Contesta in particolare la valutazione del grado di dipendenza attribuita dal medico in data 8 luglio 1997, che non rispecchierebbe la reale situazione negli anni di computo 1993-94. Rileva inoltre che dal 1° dicembre 1997 il grado di dipendenza è aumentato, come attestato dal medico. Fa infine notare che negli anni 1993 e 1994 è stata a lungo degente in ospedale prima di essere ricoverata nella Casa di riposo e cura \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_.

Rileva infine di non aver potuto utilizzare, proprio per questi motivi, il proprio appartamento di 2 1/2 locali. 3. 3.1. Per l'art. 32 cpv. 1 lett. i LT 1994 sono deducibili le spese per malattia, infortunio o invalidità del contribuente o delle persone al cui sostentamento egli provvede, quando tali spese sono sopportate dal contribuente medesimo e superano il 5 per cento del reddito imponibile. Con una disposizione analoga a quella della legge cantonale, anche la legge federale sull'imposta federale diretta prevede all'art. 33 cpv. 1 lett. h LIFD che sono deducibili le spese per malattia, infortunio o invalidità del contribuente o delle persone al cui sostentamento egli provvede, quando tali spese sono sopportate dal contribuente medesimo e superano il 5 per cento dei proventi imponibili, dopo le deduzioni di cui agli articoli 26 a 33. 3.2. In considerazione della rilevanza che ha assunto, nell'ambito della legislazione sulle assicurazioni sociali, la nozione di "grande invalido", che ora è di fatto riconosciuta anche nell'assicurazione malattia (dopo l'entrata in vigore della LAMal), questa Camera ha riconosciuto che le spese legate al ricovero in una casa di cura devono essere considerate anche ai fini dell'imposta sul reddito, almeno nei casi in cui la persona interessata adempia i requisiti definiti all'art. 42 LAI (titolarità di un "assegno per grandi invalidi" erogato dalla cassa di compensazione AVS in virtù dei combinati disposti dell'art. 43 bis LAVS e dell'art. 42 LAI; cfr. CDT n. \_\_\_\_\_ del 23 luglio 1997 in re H.C.). 3.3. In seguito all'udienza del 17 febbraio 1998, in cui la ricorrente ha sostenuto di essere al beneficio dell'assegno per grandi invalidi, la Camera di diritto tributario ha richiamato gli atti relativi alla contribuente presso la Cassa di compensazione AVS/AI. Ne è risultato che, contrariamente a quanto stabilito dall'autorità fiscale nella decisione impugnata, la ricorrente è al beneficio di un assegno per grande invalido, in base alla situazione esistente a partire dal giugno del 1993 certificata dal dottor \_\_\_\_\_, con effetto soltanto dal 1° ottobre 1994 (e non già dal 1° giugno 1994), per il fatto che la relativa domanda è stata inoltrata solo il 10 ottobre 1995 (domanda tardiva secondo l'art. 46 cpv. 2 LAVS). Ne consegue che la ricorrente deve essere considerata grande invalida a partire dal giugno 1993 e che da tale momento le spese per la casa di riposo dovevano pertanto essere considerate costi di malattia deducibili dal reddito, nella misura stabilita dalle apposite circolari dell'amministrazione fiscale. Alla luce di questo accertamento, si giustifica di annullare la decisione e di rinviare gli atti all'Ufficio di tassazione, perché emetta una nuova decisione.

4. Può per contro essere definitivamente risolta la questione dell'imposizione del valore locativo dell'appartamento abitato dalla ricorrente fino al momento del ricovero in casa di cura, per un ammontare di fr. 3'720.- in media annua. Un'eccezione all'imposizione del valore locativo può essere concessa solo per locali oggettivamente inutilizzabili, o che rimangono vuoti per l'impossibilità di trovare inquilini a causa di importanti svantaggi oggettivi dell'abitazione ( Baur/Klöti-Weber/Koch/Meier/Ursprung , Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, Berna 1991, p. 280). In altre parole, solo impedimenti di natura

oggettiva, ed inerenti all'immobile, possono, se del caso, giustificare l'esenzione del valore locativo ( CDT n. 4 dell'11 febbraio 1992 in re L.P.). Impedimenti di natura soggettiva non consentono invece di fare astrazione dall'imposizione del valore locativo. Va infine ricordato che il valore locativo viene imposto anche quando il proprietario non occupa l'immobile; basta che lo abbia a disposizione ( RF 1990 p. 104; CDT n. 281 del 30 ottobre 1992 in re G.G.; CDT n. 177 del 27 agosto 1993 in re H.B.). È pertanto ineccepibile la decisione dell'autorità di tassazione di continuare ad imporre il valore locativo della ricorrente, nonostante il suo ricovero. D'altra parte, dalla dichiarazione fiscale, ed in particolare dall'apposito questionario relativo alla sostanza immobiliare, risulta che la contribuente condivideva un appartamento al 2° piano della sua casa con il figlio \_\_\_\_\_, che paga, da parte sua, una pigione di fr. 11'880.-. Come rileva l'autorità di tassazione, nella decisione impugnata, la somma della pigione pagata dal figlio e del valore locativo della parte a disposizione della madre è uguale alla pigione pagata dagli inquilini del primo piano. Per questi motivi, visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994 dichiara e pronuncia 1. La decisione su reclamo del 17 novembre 1997 è annullata. § Gli atti sono rinviati all'autorità fiscale, perché emetta una nuova decisione su reclamo, conformemente ai nuovi accertamenti indicati al consid. 3. 2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese. 3. Intimazione alle parti. 4. Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994). Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD). per la Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello Il Presidente: Il Segretario:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.